

-per l'anno 2016:

1) dal 18 gennaio al 6 febbraio, per "stato ansioso", giusta il certificato in tal senso rilasciato dal Dott. D'ARCANGELO Giovanni, al contempo partecipando, quale giudice di gara, al *Gran Prix l'Havana* (Cuba), svoltosi in Cuba dal 19 al 31 gennaio, e, quale membro federale, al *IJF Seminar Tokyo*, svoltosi a Tokyo, come comprovato dal foglio di missione n. 311754 del 12 febbraio 2016 (trasmesso alla federazione per il rimborso), al quale erano state allegate le copie del promemoria di viaggio relativo ai voli Brindisi-Roma-Amsterdam-Avana-Toronto-Tokio-Roma-Brindisi, delle ricevute del taxi da Taranto all'aeroporto di Bari, del 19 gennaio, dall'aeroporto di Bari a Taranto, del 31 gennaio, delle ricevute della navetta da Fiumicino a Ostia, del 19 gennaio, e da Ostia a Fiumicino, del 20 gennaio, della fattura dell'Agenzia *Appia Viaggi* di Taranto, della ricevuta del visto di ingresso a Cuba, di n. 3 scontrini rilasciati da *Smart Sushi* di Tokyo, e dell'autorizzazione alla trasferta per impegni federali della F.I.J.L.K.A.M., per un totale di € 390,85, nonché, quale giudice di gara, al *Grande Slam di Parigi*, svoltosi in Parigi dal 4 all'8 febbraio, come comprovato dal foglio di missione n. 311756 del 12 febbraio 2016 (trasmesso alla federazione per il rimborso), al quale erano state allegate le ricevute del taxi da Taranto all'aeroporto di Bari, del 4 febbraio, dall'aeroporto di Bari a Taranto, del 8 febbraio, nonché n. 3 scontrini rilasciati da Ristorante *The Frog at Bercy Village* di Parigi, la mail di nomina arbitrale e la copia dell'autorizzazione alla trasferta per impegni federali della F.I.J.L.K.A.M., per un totale di € 270,00;

2) dal 6 aprile al 15 maggio, per "neurosi, ansia, depressione non psicotica", giusta i certificati, in tal senso, rilasciati dal 6 al 25 aprile e dal 26 aprile al 15 maggio, dal Dott. D'ARCANGELO Giovanni, al contempo partecipando, quale membro della commissione federale, alla riunione con il presidente federale e agli esami continentali, svoltisi rispettivamente a Roma e a Lignano (Ve), dal 7 all'11 aprile, come comprovato dal foglio di missione numero non leggibile del 16 febbraio 2017 (trasmesso alla federazione per il rimborso), al quale erano state allegate le ricevute del taxi da Taranto all'aeroporto di Bari, del 7 dicembre, dall'aeroporto di Bari a Taranto, del 11 aprile, l'autorizzazione alla trasferta per impegni federali, le fatture dei biglietti Bari-Roma-Venezia, le ricevute della navetta da Fiumicino a Ostia, del 7 aprile, e da Ostia a Fiumicino, del 7 aprile, e la convocazione della *European Judo Union*, per un totale di € 442,50, nonché, nella medesima veste, sia al Seminario *EJU*, svoltosi a Wroclaw (Polonia) dal 13 al 18 aprile, come comprovato dal foglio di missione n. 3445554 del 16 febbraio 2017 (trasmesso alla federazione per il rimborso), al quale erano state allegate le ricevute del taxi da Taranto all'aeroporto di Bari, del 13 aprile, dall'aeroporto di Bari a Taranto, del 17 aprile, la copia dell'autorizzazione alla trasferta per impegni federali, per un totale di € 122,60, sia ai Campionati Europei *Seniores*, svoltosi a Kazan (Russia) dal 19 e il 25 aprile, come comprovato dal foglio di missione n. 319785 del 10 giugno 2016 (trasmesso alla federazione per il rimborso), al quale erano state allegate le ricevute del taxi da Taranto all'aeroporto di Bari, del 19 aprile, dall'aeroporto di Bari a Taranto, del 25 aprile, la fattura rilasciata dall'Agenzia *Appia Viaggi* e l'autorizzazione alla trasferta per impegni federali rilasciata dalla F.I.J.L.K.A.M., per un totale di € 345,00, sia, da ultimo, al *Grande Slam Baku* e al *Gran Prix Almaty*, svoltisi rispettivamente in Azerbaigian e in Kazakistan, dal 4 al 16 maggio, come comprovato dal foglio di missione n. 319782 del 10 giugno 2016 (trasmesso alla federazione per il rimborso), al quale erano state allegate le ricevute del taxi da Taranto all'aeroporto di Bari, del 4 maggio, dall'aeroporto di Bari a Taranto, del 16 maggio, e il promemoria di viaggio relativo ai voli Bari-Instambul-Baku-Almaty-Instambul-Roma-Bari, per un totale di € 90,00, oltre all'autorizzazione alla trasferta per impegni federali.

ritiene

I suddetti elementi, tratti dall'analisi della documentazione acquisita e dal raffronto dei dati da essa estrapolabili, rappresentano, secondo l'Ufficio, un solido quadro indiziario, univocamente orientato a dimostrare, quanto meno in termini, stante la attuale fase procedimentale, di *fumus commissi delicti*, la sussistenza della condotta criminosa

delineata dal p.m. nell'incolpazione elevata, nonché la sua sussumibilità nella norma invocata in epigrafe e, a ben vedere, l'ascrivibilità di tale fattispecie a entrambi gli indagati in concorso tra loro.

CHYURLIA Pasquale, infatti, presentando, presso l'ufficio giudiziario in cui era impiegato, certificati medici, artatamente all'uopo rilasciati dal proprio compiacente medico curante, attestanti la sussistenza di patologie quali quelle indicate, *ictu oculi* incompatibili con l'attività, nelle more di tali periodi di malattia, poste in essere nelle parti più disparate dell'Italia e del mondo, aveva certamente tenuto, in concorso con il proprio complice, una condotta sussumibile nel perimetro di applicazione della norma di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

È indiscutibile la sussistenza:

- del raggio, integrato dalla produzione alla amministrazione di appartenenza, al fine di giustificare le proprie, reiterate e prolungate, assenze dal posto di lavoro, di certificati medici falsamente all'uopo rilasciati, attestanti una condizione di indisposizione fisica, in realtà esclusa dalle trasferte eseguite al contempo e dall'attività, in quelle occasioni, espletata, come attestata dalla documentazione relativa alla richiesta di rimborso delle spese inoltrata alla federazione sportiva;

- dell'induzione in errore dell'amministrazione, certamente, dalla documentazione falsamente formata dal compiacente medico curante, tratta in inganno sulla legittimità dell'assenza e sulla fondatezza delle ragioni addotte per giustificarla;

- dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno, disceso, per l'autore della condotta, dalla fruizione del trattamento spettante al dipendente pubblico ammalato e, per l'amministrazione, dal corrispondente esborso, nonché quanto al CHYURLIA, come correttamente ritenuto anche dal p.m., pure dalla fruizione dei rimborsi da parte della federazione di appartenenza, poiché – anch'essi – costituenti indebito e ingiusto profitto dell'attività delittuosa posta in essere, complessivamente considerata.

Né può essere posta in discussione la sussistenza della volontarietà dell'azione e della consapevolezza del fine perseguito con la condotta realizzata.

La ripetizione sistematica della compilazione dei certificati, il prolungamento – in alcuni casi – della durata della malattia in prima battuta certificata, la varietà e la tipologia delle patologie attestate nelle singole occasioni inducono, poi, a far ritenere la sussistenza del certo consapevole concorso nelle condotte realizzate dal CHYURLIA anche del medico curante, che, con il proprio agire, aveva posto in essere la *condicio sine qua non* per la consumazione della condotta decettiva.

A lume di tanto, risulta accertato che il CHYURLIA, a fronte dei 243 giorni di indebita assenza dal luogo di lavoro, avesse percepito, secondo le risultanze estrapolate dalla p.g. dalla documentazione acquisita anche presso l'I.n.p.s., emolumenti non dovuti per un ammontare pari a € 18.159,24, nonché, ponendo in essere l'attività federale, resa possibile da tale indebita e delittuosa assenza dall'ufficio pubblico nel quale era impiegato, rimborsi pari a € 14.029,50, da ritenersi, complessivamente, profitto del reato realizzato.

ooooooooo

Ciò detto, risulta dato da non porre in discussione quello a mente del quale le somme indebitamente percepite per effetto della commissione del delitto di cui all'art. 640 c.p., come circostanziato dal p.m., siano qualificabili come profitto del reato, perciò solo, poiché poste in nesso di correlazione immediata e diretta con lo stesso, assoggettabili a confisca e, *a priori*, a sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla successiva nominata confisca.

Appare, quindi, opportuno soffermarsi sul sequestro preventivo c.d. per equivalente di somma costituente profitto del delitto, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 322 *ter* c.p. e 321, comma 2, c.p.p.

L'art. 321, comma 2, c.p.p. consente l'adozione del sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.

L'art. 322 ter, comma 1, c.p. prevede che "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi da soggetti indicati nell'art. 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo".

Il secondo comma di tale disposizione prevede, inoltre, che nel caso di condanna o di sentenza ex art. 444 c.p. per il delitto previsto dall'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), anche se commesso ai sensi dell'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello di detto profitto...(omissis).

L'art. 640 quater c.p. dispone che "nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art 322 ter".

Vi è che "il richiamo in toto all'art. 322 ter c.p. (senza specificazione dei commi) rende applicabile la confisca per equivalente sia in relazione al prezzo che al profitto del reato" (Cass., Sez. III, 8 marzo 2011, n. 8982).

In tale senso, si erano, peraltro, già pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 41936 del 25 ottobre 2005, che risolvendo il conflitto esistente nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, avevano statuito che "il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater c.p., può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter cod. pen."

Ne consegue che, pur prevedendo l'art. 322 ter c.p. la confisca per equivalente del profitto del reato solo per il delitto previsto dall'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), anche se commesso ai sensi dell'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), l'art. 640 quater c.p., in forza del generale richiamo all'art. 322 ter c.p., ha esteso la confiscabilità, e quindi la possibilità di applicare il sequestro preventivo, anche a beni di valore equivalente al profitto di uno dei reati ivi contemplati.

Occorre tenere conto, altresì, dei vari pronunciamenti della Suprema Corte in materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.

In particolare, si è affermato che:

- "l'individuazione dei beni da sequestrare rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite - applicabile analogicamente anche al settore penale - di dover preferire comunque il denaro (art. 517, comma 2, c.p.c.)" (Cass., Sez. II, 11 novembre 2011, n. 41049);
- "il sequestro preventivo per equivalente, strumentale alla confisca in caso di condanna, può riguardare beni di cui l'indagato abbia la disponibilità, anche in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla commissione dell'illecito penale a lui contestato" (Cass., Sez. I, 1 aprile 2010, n. 28999);
- "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell'indagato per quest'ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi" (Cass., Sez. III, 20 aprile 2012, n. 15210);
- "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto non soltanto beni intestati solo apparentemente ad un soggetto interposto (cosiddetta interposizione fittizia), ma anche beni effettivamente intestati al soggetto interposto, che risulti legato all'interponente da un rapporto fiduciario, per l'amministrazione dei beni nell'interesse e secondo le direttive di quest'ultimo. (Fattispecie di sequestro preventivo

finalizzato alla confisca per equivalente di quote sociali)”. Invero, “ ... Ai fini dell'adozione della misura cautelare assume rilievo ... anche la diversa figura della c.d. interposizione "reale", che ricorre allorché l'interponente trasferisce o intesta, ad ogni effetto di legge, taluni beni all'interposto, ma con l'accordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell'interesse del dominus e secondo le sue direttive. In questo diverso, e più ampio, contesto assumono rilievo ai fini dell'individuazione dei beni che possono essere sottoposti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente", non soltanto i casi in cui l'intestazione in capo all'interposto sia solo apparente (interposizione fittizia), ma anche le ipotesi in cui l'interposto è effettivo titolare erga omnes, purché costui sia legato da un rapporto fiduciario con l'interponente (interpretazione reale fiduciaria) ...” (Cass., Sez. II, 11 novembre 2011, n. 41051);

- “nel caso di concorso di persone in uno dei reati indicati dall'art. 322 ter cod. pen. e di coinvolgimento di enti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto” (Cass., Sez. II, 27 ottobre 2015, n. 45520).

Alla luce dei su richiamati principi, nella specie, essendo stata accertata la ricorrenza del *fumus* del reato descritto in rubrica, devono essere disposti – rispetto al profitto di tali azioni – il sequestro diretto (c.d. in forma specifica) del denaro o dei beni eventualmente acquisiti con tale denaro, costituente l'indebito arricchimento disceso dalle condotte truffaldine realizzate e, in subordine, ove non dovesse essere possibile reperire tali utilità direttamente connesse ai reati medesimi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

La suddetta conclusione rinvia dalla considerazione che, nel corso del procedimento penale, per procedere al sequestro finalizzato alla confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato, è necessario l'accertamento del presupposto costituito dalla impossibilità di sequestrare in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato stesso.

In proposito, va ricordato come la Corte di Cassazione, riunita nel massimo consesso, abbia ribadito che “il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito e che, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, il sequestro delle somme, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificato come sequestro c.d. diretto e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto del vincolo preventivo e il reato” (Cass., Sez. Un, 26 giugno 2015, n. 31617).

Per l'effetto, deve essere disposto:

- il sequestro preventivo c.d. diretto delle somme di denaro e dei beni qualificabili come profitto del reato posto in essere ove rinvenibili nella diretta disponibilità di CHYURLIA Pasquale e, in solido con lo stesso, di D'ARCANGELO Giovanni, fino alla concorrenza della somma di € 32.188,84;
- e, in via subordinata, in mancanza del reperimento di tali somme e/o di tali beni, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità nella disponibilità di degli indagati, in particolare saldi attivi di conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli ed eventuali cassette di sicurezza esistenti presso tutti i soggetti operanti su tutto il territorio nazionale nel settore della raccolta gestione ed intermediazione finanziaria, intestati a costoro; in caso di incapienza di beni mobili si autorizza il sequestro su beni immobili e mobili registrati e altri beni suscettibile di valutazione economica (ivi comprese quote di società e/o aziende). I predetti beni devono essere

intestati agli indagati ovvero risultare comunque, in base idonei elementi di prova, nella di loro disponibilità (anche se formalmente intestati ad altre persone fisiche e/o giuridiche) fino alla concorrenza della somma di € 32.188,84, profitto del reato oggetto della contestazione contenuta nell'editto di accusa;

Vi è da ultimo evidenziato che, ferma restando la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità dei beni da parte degli autori del fatto, dovendosi pertanto ritenere sussistente anche tale requisito con riferimento alla richiesta avente ad oggetto i beni e i denari nell'eventuale disponibilità degli indagati, suscettibili di sequestro preventivo c.d. diretto (pur rientrando gli stessi nella previsione dell'art. 321, comma 2, c.p.p.), trattandosi di richiesta orientata a ottenere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è necessario che ricorra il requisito del c.d. *periculum in mora*. Tale ultima conclusione si fonda sul presupposto che la disposizione dell'art. 321, comma 2, c.p.p. individua la confiscabilità del bene medesimo quale unica condizione legittimante il sequestro, senza compiere alcun richiamo alla previsione del primo comma della medesima norma (cfr.: Cass., Sez. II, 16 febbraio 2006, n. 9829).

La nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., delegata al p.m., è subordinata all'eventuale esecuzione del sequestro su quote, azioni, aziende o immobili.

p.q.m.

letti gli artt. 321 c.p.p., 104, 104 bis e 92 disp. att. c.p.p., 322 ter e 640 quater c.p.p.,
dispone:

- il sequestro preventivo c.d. diretto delle somme di denaro e dei beni qualificabili come profitto del reato posto in essere, ove rinvenibili nella diretta disponibilità di **CHYURLIA Pasquale e, in solido, con lo stesso, di D'ARCANGELO Giovanni, fino alla concorrenza della somma di € 32.188,74;**
- e, in via subordinata, in mancanza del reperimento di tali somme e/o di tali beni, **il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità nella disponibilità di CHYURLIA Pasquale e di D'ARCANGELO Giovanni,** in particolare saldi attivi di conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli ed eventuali cassette di sicurezza esistenti presso tutti i soggetti operanti su tutto il territorio nazionale nel settore della raccolta gestione ed intermediazione finanziaria, intestati a costoro; in caso di incapienza dei beni mobili, dei beni immobili e mobili registrati e degli altri beni suscettibili di valutazione economica (ivi comprese quote di società e/o aziende), intestati agli indagati ovvero risultanti, comunque, in base idonei elementi di prova, nella di loro disponibilità (anche se formalmente intestati ad altre persone fisiche e/o giuridiche) fino alla concorrenza della somma di € 32.188,74;

Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento al Pubblico Ministero, per l'esecuzione.

Taranto, 12 gennaio 2019, ore 18.00

Il Giudice per le indagini preliminari

(Dott.ssa Paola R. INCALZA)

Paola R. Incalza

Per copia conforme all'originale
Taranto, 11-1/2019



IL CANCELLIERE

Luigi Cosimo